

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2111
Legge stabilità 2016

EMENDAMENTI
APPROVATI

18 novembre 2015

A.S. 2111

EMENDAMENTO

ART 3

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3 bis

Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulato in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate.

GUERRA 
SANTINI
ORRU'

ART. 4

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione, dal periodo d'imposta 2014, anche all'Imposta Municipale Immobiliare, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, della Provincia autonoma di Bolzano ed all'Imposta Immobiliare Semplice, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, della Provincia autonoma di Trento.»

SEN. ZELLER 

SEN. FRAVEZZI

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. PANIZZA

SEN. LANIECE

SEN. BATTISTA

SEN. ROMANO

4. 15

453

A.S. 2111

Emendamento

Art. 4

Al comma 15, dopo le parole "previste dal predetto comma.", aggiungere le parole:

"Di conseguenza, in deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente e compiutamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13 bis dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23"

Baioli

BORIOI, BROGLIA, BROGLIA, CALEO, CANTINI, CARDINALI, FABBRI, FERRARA Elena, FORNARO
MANASSERO, MATURANI, RICCHIUTI, ROSSI Gianluca, SAGGESE, TOMASELLI, VACCARI, VERDUCCI

4.150

4.2000 (testo 2)

Le Relatrici

All'articolo 4, al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«Oa) al comma 2, le parole da: ", nonché l'unità immobiliare" fino a "non superiore a 15.000 euro annui" sono eliminate e dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo in Italia e a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera"».

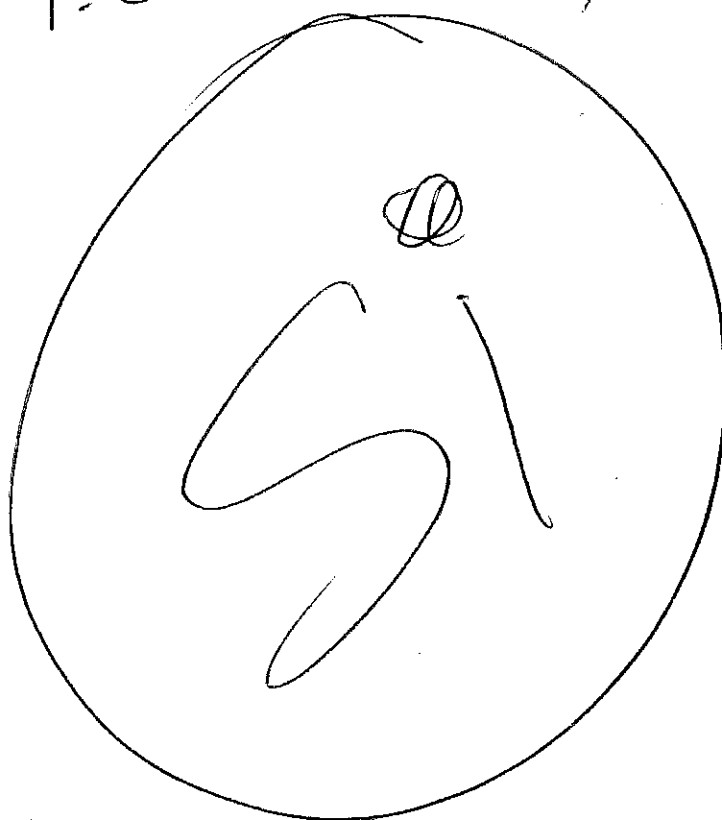
All'articolo 4, comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:

«0a) al comma 2, dopo la lettera ^{bis} d) è aggiunta la seguente:

"^{ter}d-bis) alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti disabili entro il secondo grado sia in linea retta sia in linea collaterale".

4.200 L

LE RELATIVE
M2



All'articolo 4, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;”».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,74 milioni di euro annui».

X

4.92 (testo 2)

Le Relazioni
4.2100

SI

Art. 4

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento."».

15-ter. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento."».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016", con le seguenti: "218,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016".

4.2200 (testo 2)

Le relatrici

M2 Per

4.2200

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 4.2300 al DDL n. 2111****4.2300**

LE RELATRICI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 1, nota II-*bis*), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in fine è aggiunto il seguente comma: "4-*bis*. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), ciò a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4". ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Agevolazioni per gli immobili, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli».

51

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 4.2400 al DDL n. 2111****4.2400****LE RELATRICI**

All'emendamento 4.1000, aggiungere in fine i seguenti commi:

«15-ter. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti.». 15-quater. Le disposizioni di cui al comma 15-ter si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,81 milioni di euro annui».

SI

Art. 4

Alloggi sociali e TASI
Emendamento al DDL di stabilità 2016

- All' articolo 4 , comma 4, lettera b) dopo la parola "propria" sono aggiunte le seguenti: "di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"

4.2500

Le relative

Ulloa Perry

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 4.1000 al DDL n. 2111****4.1000****IL GOVERNO**

All'articolo 4, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis. Per l'intera durata del programma "Erasmus plus", alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle Università e delle Istituzioni AFAM, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Regolamento UE n. 1288/2013, trovano applicazione le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.»

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire la rubrica con la seguente "Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli e le borse di studio per la mobilità internazionale"

SI

Proposta di modifica n. 4.0.22 al DDL n. 2111

4.0.22

MIRABELLI

Dopo l'**articolo 4**, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. Patti contrari alla legge)

1. L'articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è sostituito dal seguente:

"Art. 13 – (*Patti contrari alla legge*) – 1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un Importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. È fatto carico al locatore provvedere alla registrazione nel termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 6 del codice civile.

2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.

4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, è nulla, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.

5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è, altresì, consentita nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di cui al comma 1 del presente articolo. Nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone dovuto, che non può eccedere quello del valore minimo definito ai sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

6. Le norme del comma 5 devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della presente legge.

7. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso».

51

A.S. 2112

Emendamento

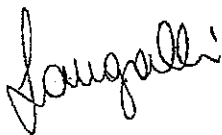
Art. 6

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

- *Sopprimere il comma 6;*
- *Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: << iscritte nel conto dei residui dell'annesso stato di previsione della spesa dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze, per l'anno 2016, >> con le seguenti: " corrispondenti ai residui accertati al 31 dicembre 2015 nel bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze".*

SANGALLI, MICHELONI, VERDUCCI, PEGORER, MARAN



6.1

A.S. 2111

EMENDAMENTO

6.28 (testo 2)

Al comma 2, sostituire le parole: "8.000 euro" con le seguenti: "16.000 euro".

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "292,4 milioni per l'anno 2016, di 281,1 milioni per l'anno 2017 e di 284,9 milioni annui a decorrere dal 2018".

FABBRI, RUSSO

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 6.0.2000 al DDL n. 2111

6.0.2000

LE RELATRICI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

(Disposizioni in materia di edilizia popolare)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: "e loro consorzi" sono aggiunte le seguenti: "nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di 'in house providing' e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013".

2. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), dopo le parole: "comunque denominati" sono inserite le seguenti: "e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2016, 290,9 milioni per l'anno 2017, 294,4 milioni per l'anno 2018 e di 294,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2019».

51

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 7.26 al DDL n. 2111

7.26

MARGIOTTA

All'allegato 3 di cui all'articolo 7, comma 3, voce Gruppo XVIII, Industria dei trasporti e delle telecomunicazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «Materiale rotabile, ferroviario e tranviario (motrici escluse)» aggiungere le parole: «ad eccezione dei macchinari e delle attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tranviarie».*

SI

All'articolo 7 aggiungere infine il seguente comma: "6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni."

Bonforno
Milo
Bruni

Motivo

Evita che il che il maggior ammortamento possa incidere sugli studi di settore

7.34

IDENTICO AL 9.48

AS 2111

EMENDAMENTO

ART. 9

All'articolo 9, comma 10 sostituire le parole "alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017" con le seguenti: "nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016".

MANDELLI

D'AL
CORRADI
BUCCHIA



Relazione illustrativa - IVA - VARIAZIONI DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA - ALLINEAMENTO ALLA RELAZIONE TECNICA

La proposta normativa mira a correlare le novità normative apportate all'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ad opera dell'art. 9, commi 9 e 10 del disegno di legge di stabilità, con le stime operate nella relazione tecnica al disegno di legge stesso.

In particolare, si ricorda che il nuovo comma 4, lett. a) del testo dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal disegno di legge di stabilità, prevede che, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo dell'operazione effettuata, il cedente o prestatore possa emettere una nota di variazione in diminuzione già dalla data a partire dalla quale il cessionario o committente sia assoggettato ad una procedura concorsuale, invece di attendere – come avviene secondo la disciplina oggi vigente – la conclusione infruttuosa della procedura concorsuale.

Secondo quanto previsto dal comma 10 dell'art. 9, queste novità normative si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Merita, al riguardo, osservare che la Relazione tecnica al disegno di legge basa le stime relative agli effetti di gettito a carico dell'Erario ascrivibili a questa misura non già con riguardo alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017, come recita letteralmente la disposizione contenuta nel disegno di legge, bensì con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 1° gennaio 2017.

Dal momento che la formulazione della norma comporta, di fatto, un differimento dell'entrata in vigore delle novità, rispetto agli effetti di cassa che vengono ascritti alle stesse, si rende quindi opportuno allineare il dettato normativo agli effetti di cassa realmente considerati nella Relazione tecnica, anche per non penalizzare i soggetti passivi IVA, che già devono attendere il 2017 per poter beneficiare delle nuove procedure che consentono di detrarre l'imposta molto più celermente rispetto a quanto avviene secondo le disposizioni oggi vigenti.

L'emendamento proposto stabilisce pertanto di applicare le novità normative in esame, di cui all'art. 26, co. 4, lett. a) e comma 5, non già con riferimento alle operazioni effettuate dal 1°

gennaio 2017, bensì con riguardo ai casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

L'emendamento nulla indica con riguardo agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ai piani attestati ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d) del medesimo regio decreto, dal momento che l'articolo 26, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal disegno di legge di stabilità, non apporta cambiamenti alla disciplina dei presupposti di emissione delle note di variazione in diminuzione oggi vigente con riguardo a questi due istituti.

Dal momento che la proposta ha solo l'obiettivo di coordinare il testo normativo originario con gli effetti stimati dalla Relazione tecnica, ad essa non sono ascrivibili effetti finanziari.



2/2

9.47

A.S. 2111

EMENDAMENTO

All'articolo 9, comma 10 sostituire le parole "alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017" con le seguenti: "nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016".

TOMASELLI, FABBRI

IDENTICO AL 9.47

9.48

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.2000 al DDL n. 2111****9.2000****LE RELATRICI**

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,2 milioni di euro annui».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.2100 al DDL n. 2111****9.2100****LE RELATRICI**

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*). L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «309,6 milioni di euro per l'anno 2016, 305,2 milioni per l'anno 2017, 298,1 milioni per l'anno 2018, 297,5 milioni annui dall'anno 2019 all'anno 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».



EMENDAMENTO

ART. 9

Misure di modifica del fondo di garanzia e assicurazione del notariato

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente, articolo 9 bis:

1. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;

b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo del presente comma, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3 bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Il Fondo può, esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere all'autorità giudiziaria, l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite.

3- quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato, sono disciplinate le modalità procedurali e l'erogazione delle somme da parte del fondo all'amministrazione finanziaria e per la successiva surroga ad essa del fondo medesimo.

3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo."

b) al comma 4 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le seguenti parole:

" fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto."

c) all'art. 93-bis, inserito dall'articolo 10 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, nella lettera

a) in fine sono aggiunte le seguenti parole: "e chiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale".

9.0.8

1/2

d) Dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis è aggiunto il seguente:

2-bis: "L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente con modalità telematiche entro il secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione".

e) all'art. 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo punto le parole "con oneri a carico del proprio bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno."

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1 bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999.

f) al comma 1 dell'articolo 142-bis, inserito dall'articolo 25 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente periodo:

"Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati."

g) dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142 bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione."

2. Le disposizioni al comma 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

BIANCONI
GUALDANI

9.0.8

2/2

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 10.37 al DDL n. 2111****10.37**

AIROLA, CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTTO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 e limitatamente alle finalità di cui al presente articolo, l'Anagrafe tributaria, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i Comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone».

51

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 10.2000 al DDL n. 2111****10.2000****LE RELATRICI***Apportare le seguenti modifiche:**a) al comma 2, la lettera c) è così sostituita:*

«c) per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all'erario mediante versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241. Le imprese elettriche possono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.»

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In sede di prima applicazione:

a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, le rate scadute all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono cumulativamente addebitate nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016;

b) l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso Acquirente Unico dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato l'autocertificazione di cui al comma 2, lettera a) e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;

c) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.»

51

Art. 10

Al comma 9, dopo le parole: "per essere destinate", inserire le seguenti: "prioritariamente all'ampliamento sino ad euro 8000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n.244 ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, nonché al ".

9x 10.14 testo 2

10.2100

LE RELATRICI
M2 Des

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 10.0.1000 al DDL n. 2111

10.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art 10 bis

(Attuazione Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora e costituzione di un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio)

1. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico predispone entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge una procedura di gara con offerte economiche al ribasso a partire dalla tariffa annuale massima per ogni Mbit/s stabilita per abitante dall'art. 27, comma 3, della delibera n. 353/11/Cons dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per selezionare un operatore di rete già titolare di diritto d'uso che metta a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo una capacità trasmissiva pari a 4Mbit/s su un multiplex televisivo preferibilmente isocanale con copertura del territorio nazionale che raggiunga almeno il 70 per cento della popolazione. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che mette a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo la capacità trasmissiva pari a 4Mbit ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 2,724 milioni di Euro annui a decorrere dall'anno 2016.

2. A seguito dell'aggiudicazione resta salva la facoltà delle parti di stipulare patti in deroga a quanto disposto dal comma 1.

3. Al fine di realizzare attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla liberazione del broadcasting della banda 700 MHz, e per l'armonizzazione internazionale dell'uso dello spettro, è costituito un apposito Fondo per il riassetto dello Spettro Radio presso il Ministero dello Sviluppo Economico con una dotazione di Euro 276.000 euro annui a decorrere dai 2016. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo e di realizzazione delle attività.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 3.000.000;

2017: - 3.000.000;

2018: - 3.000.000.

SI

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 12.40 al DDL n. 2111****12.40**

SACCONI, PARENTE, BERGER, SANTINI

Al comma 8, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi offerti riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;».

51

R. g. zn

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 14.0.2000 al DDL n. 2111

14.0.2000

LE RELATRICI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.**

(Misure a sostegno della condivisione
della responsabilità genitoriale)

1. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruirsì entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativi, si applica la disciplina recata dal D.M. 22 dicembre 2012 recante «Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo», pubblicato nella G.U. del 13 febbraio 2013, n. 37. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 24 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

51

All'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è istituito, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui ai successivi commi, il "Fondo per le Cattedre Universitarie del Merito", di seguito "Fondo": al Fondo sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.»;

b) al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, ed i criteri per l'individuazione dei relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento: i predetti criteri possono essere informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana; almeno il 50 per cento dei posti di professore universitario, di prima e seconda fascia, destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva;»;

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

"La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, ^{nel} per le finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali."

Le Relazioni

2X 15.12 (testo 2)

15.2000 (testo 2)

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 15.35 al DDL n. 2111****15.35**

SCHIFANI, CENTINAIO, COMAROLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-*bis*. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui all'articolo 6, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 è differito al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: «281».

SA

All'articolo 16, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, le parole: "2016/2017", sono sostituite dalle seguenti: "2017/2018"».

2.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «298,3 milioni di euro per l'anno 2016, 296, 6 milioni per l'anno 2017 e di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2018»

ex

16.39 (testo 2)

2. L'al comma 6
dopo le parole:

«degli uffici giudiziari»

inserire le seguenti:

«dell'amministrazione
della giustizia»

Le relative

16.2000

(testo 2)

SI

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 16.2100 al DDL n. 2111****16.2100****LE RELATRICI**

Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione - previa verifica di idoneità - di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».



All'articolo 17 aggiungere nella rubrica le parole "e Ricerca"

All'articolo 17, sostituire il comma 1 con il seguente: "Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca".

All'articolo 17, è aggiunto il seguente comma 2-bis "L'assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca".

Al comma 3 dopo le parole "finanziamento ordinario" sono aggiunte "e del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca"

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, primo periodo sopprimere le parole «universitari.».

17.2000 (testo 3 rif.)

LE RELATRICI

17.2000 MS Per
(testo 2)

17.52

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di 5.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 295 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Le relatrie

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' followed by a flourish.

17.2100 (testo 2)

Art. 17

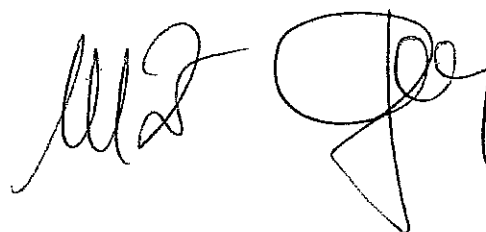
All'articolo 17, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia fino al 6 ottobre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2016, per il regime agevolativo di cui al presente articolo."».

ex 17.63 (testo 2)

17.2500

LE RELATRICI



All'articolo 17, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015 e di euro 22⁵000.000 annui a decorrere dall'anno 2016»».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «27⁵ milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

17.68 (testo 2)

Le relative
17.2300
(testo 2)
~~da proporre~~

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 17.70 al DDL n. 2111****17.70**

LANZILLOTTA, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, SCALIA, VALDINOSI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente capo le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca, costituendo società composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI e dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o più degli altri soggetti indicati dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su progetto o programma, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale.";

b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-*bis*) le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società".».

Art. 17

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché di assegnazione e di erogazione dello stesso.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

17.2400

Le Relazioni
M2 Per

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 19.2000 al DDL n. 2111****19.2000****LE RELATRICI**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016, ferme restando le relative disposizioni attuative. All'onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

Act. 19

A.S. 2111

All'articolo 19, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

6-ter. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma 5-bis, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole "1° gennaio 2016" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2019".»

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «291 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

19.48 (testo 3)

19.2400

Le Polakici
MB

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 20.2000 al DDL n. 2111****20.2000****LE RELATRICI**

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è destinata una somma fino a 18 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 20.0.1000 al DDL n. 2111****20.0.1000****IL GOVERNO**

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*

(Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale)

1. In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

1-*bis*. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.

2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, cui è assegnato l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.

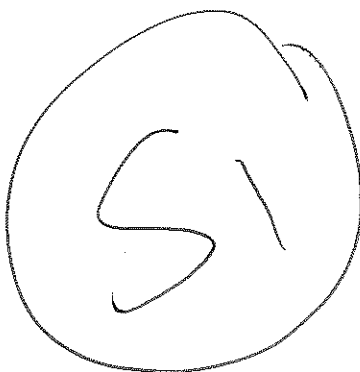
3. Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzarsi anche in collaborazione con le organizzazioni di terzo settore. La condizione di soggetto beneficiario di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, di cui al comma 1, è verificata dall'INPS, su richiesta dei Comuni o degli altri enti locali, ovvero direttamente dagli enti locali erogatori.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività prestata ai sensi del comma 1. Agli oneri derivanti dalla certificazione delle competenze si provvede mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1, secondo limiti e modalità stabilite con il decreto di cui al presente comma.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 21.21 al DDL n. 2111****21.21**

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Al comma 4, dopo le parole: «500 funzionari» inserire le seguenti: «, selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L-01,».

A handwritten word "SI" is enclosed within a hand-drawn circle. The word is written in a simple, slightly stylized font, with the "S" and "I" clearly distinguishable. The circle is also hand-drawn and has a slightly irregular, organic shape.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 21.51 al DDL n. 2111****21.51 (testo 2)****PAGLIARI, PEZZOPANE, BLUNDO, MUSSINI**

"1. Al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga al Comune di Parma, successivamente all'avvenuta riassegnazione di cui al comma 2, la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115. Le risorse sono erogate al Comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola per l'Europa di Parma è attribuito il diritto di superficie sull'area utilizzata per la costruzione dell'immobile realizzato ai sensi della citata legge 3 agosto 2009, n. 115, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2009, n. 115.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante versamento alle entrate dello Stato della somma di euro 3,9 milioni, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016 a cura della Scuola per l'Europa di Parma. La somma così versata alle entrate dello Stato è successivamente riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui al comma 1.

3. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611".

All'articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 11-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42," sono soppresse;
- b) dopo le parole: "edifici di cui al periodo precedente" sono aggiunte le seguenti: ", che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,";
- c) dopo le parole: "di cui all'articolo 197 del medesimo codice" sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di "stazione appaltante" di cui al periodo precedente è svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche. "».

21.60 (testo 2)

21. 2100

Le Relazioni
MS JH

Art. 21

21.78 (testo 2)

MARCUCCI, LIUZZI, BRUNI, TARQUINIO, MILO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI,
SPILABOTTE, TOMASELLI, MIRABELLI, GUALDANI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle **risorse proprie non** rinvenienti dalla sua attività di concessionario del pubblico registro automobilistico, **ma derivanti dalla propria attività di organizzatore di eventi sportivi di rilievo nazionale ed internazionali.** e fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

~~21.2100~~

21.2200

Le relatrici
Marina

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 22.33 al DDL n. 2111****22.33**

SANTINI, BROGLIA, LAI, LUCHERINI, PADUA, PEZZOPANE, PUPPATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. – (Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria). – 1. Al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, effettuano le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 4 e 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 22.1000 al DDL n. 2111****22.1000****IL GOVERNO**

All'articolo 22, comma 2, dopo le parole: *"degli archivi e delle biblioteche,"* sono aggiunte le seguenti parole: *"nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171,"*.

Art. 22

All'articolo 22, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 1, dell'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n 133, le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «288 milioni di euro annui».

ex 22.44 (testo 2)

22.2000

Le Relazioni
M2-Dei

Proposta di modifica n. 23.2000 al DDL n. 2111

23.2000

LA RELATRICE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-octies hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate "società *benefit*", che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

2-ter. Le finalità di cui al comma 2-bis, sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società *benefit*, e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

2-quater. Ai fini di cui ai commi da 2-bis a 2-octies, si intende per:

a) "beneficio comune": il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società *benefit*, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 2-bis;

b) "altri portatori di interesse": il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 2-bis, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;

c) "standard di valutazione esterno": modalità e criteri di cui all'allegato A che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società *benefit* in termini di beneficio comune;

d) "aree di valutazione": ambiti settoriali, identificati nell'allegato B, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

2-quinquies. La società *benefit*, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società *benefit*, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società *benefit* può introdurre,

accanto alla denominazione sociale, le parole: "Società *benefit*" o l'abbreviazione: "SB"; e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

2-sexies. La società *benefit* è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 2-bis, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società *benefit*, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

2-septies. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 2-sexies, può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 2-sexies, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

2-octies. Ai fini di cui ai commi da 2-bis a 2-decies, la società *benefit* redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato A e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato B;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

2-novies. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

2-decies. La società *benefit* che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i compiti e le attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

Allegato A

Comma 2-quater, lettera c)

STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO

Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società *benefit* deve essere:

1. Esaustivo e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone; comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;

2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società *benefit* o collegato con la stessa;

3. Credibile perché sviluppato da un ente che:

a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto

sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) utilizza un approccio scientifico e multi disciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.

4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:

a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;

c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;

d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;

e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

Allegato B

Comma 2-*quater*, lettera d)

AREE DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

1. Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;

2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e *benefit*, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

3. Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;

4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

Testo 3

OK

A.S. 2111

Emendamento

Art 23

23.8

23.2400
(testo 2)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: << 2-bis. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:

- a) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento del Consiglio Generale degli Italiani all'estero;
- b) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento dei Comites e dei Comitati dei loro Presidenti;
- c) per un ammontare pari a 3.400.000 euro per l'anno 2016 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
- d) incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, per un ammontare pari a 500.000 euro per l'anno 2016;
- e) per un ammontare di 650.000 euro per l'anno 2016, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
- f) per un ammontare pari a euro 100.000,00 per l'anno 2016 in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
- g) per un ammontare di 150.000 euro per l'anno 2016, a promuovere l'attrattività delle università attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana online e avviare campagne informative di carattere didattico, amministrativo e logistico per favorire l'iscrizione di studenti stranieri in Italia.

Conseguentemente all'art 33 c. 34 sostituire la parola << 300 >> con << 295 >>

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -4.900.000;

2017: - 0;

2018: - 0.

MICHELONI, DI BIAGIO, SANGALLI, TURANO, GIACOBBE, PEGORER, LONGO, CORSINI, FATTORINI, TRONTI, MARAN, VERDUCCI, PAGANO, DALLA TOR, MUSSINI

Le Relatrici

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 24.14 al DDL n. 2111****24.14**

MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, ELENA FERRARA, FILIPPIN, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI, PEZZOPANE

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nuclei familiari con figli minori», inserire le seguenti: «, con particolare riguardo alle famiglie con figli minori inseriti nel circuito giudiziario».

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «di contrasto alla povertà educativa», inserire le seguenti: «, con particolare riguardo a progetti ed attività educativi rivolti ai minori inseriti nel circuito giudiziario».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 24.2000 al DDL n. 2111****24.2000****LE RELATRICI**

Al comma 3, dopo le parole: «all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà» aggiungere le seguenti: «correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta».

A.S. 2111

EMENDAMENTO

ART. 24

Al comma 6, sostituire le parole : "Fondo per il contrasto della povertà educativa" con le seguenti: "Fondo per il contrasto della povertà minorile e educativa".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole "povertà educativa" con le seguenti: "povertà minorile e educativa".

SANTINI, LUCHERINI

Sum



24.33

(B. 2)

*RITA
PEZZOPANE*

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 24.46 al DDL n. 2111****24.46****SANTINI**

Al comma 8, dopo le parole: «l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 7.», aggiungere le seguenti: «, il credito viene riconosciuto, con apposita certificazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, nel momento in cui le Fondazioni trasmettono allo stesso Ministero la delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa».

All'articolo 25, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2016 in favore dell'ente 'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (Onlus), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950 n. 698 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, con vincolo di destinazione alla creazione e funzionamento annuale del costituendo Centro per l'autonomia della Persona Sorda (C.A.P.S.) con sede in Roma.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «299 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

25.21 (testo 2)

25. ~~2000~~
8000

Le relatrici
M2 Fey



All'articolo 25, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2016, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport, una quota pari a 500 mila euro del contributo di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è attribuita al programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva, "Special Olympics Italia".

2-ter Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,5 milioni di euro annui».

25.38 (testo 2)

25. ~~2200~~
6000

Le relatrici
M2 Jy

25.42 Testo 2

A.S. 2111

EMENDAMENTO

Art. 25

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Il comma 2-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, è sostituito dal seguente:

*2-bis. Per lo svolgimento della sperimentazione clinica di fase II basata sul trapianto di cellule staminali cerebrali umane in pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica, da condurre nel rispetto delle modalità e termini previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni, nonché secondo la normativa internazionale vigente e in accordo con le vigenti linee guida europee, con cellule prodotte secondo il regime GMP (*Good Manufacturing Practice*) certificato dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo fino a 1 milione di euro per l’anno 2017 e fino a 2 milioni di euro per l’anno 2018, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

~~SANTINI~~

25. ~~2111~~
7000

Le relatrici
MR Fey

A.S. 2111

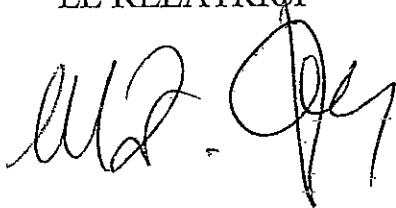
Riformulazione dell'emendamento 25.74

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente comma:

Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato, per l'85 %, agli enti di formazione destinatari, nonché, per la restante parte, all'Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro Autonomia e Mobilità e dell'annessa Scuola cani-guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia Regionale Braille ONLUS di Catania. La ripartizione è operata dal Ministero dell'interno con proprio provvedimento adottato su proposta dell'Unione italiana ciechi tenuto conto dei progetti di attività presentati dagli enti di cui al periodo precedente. I medesimi enti sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione già previsti dall'articolo 2 della medesima legge per l'Unione Italiana Ciechi.»

LE RELATRICI



25.2000

All'articolo 25, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti

<< 5-bis. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

5-ter. Alla biblioteca italiana per ipovedenti "B.I.I. Onlus" è assegnato un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018>>

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: << 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016>> con le seguenti:<<297,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016>>

25.50000 (forb) COMAROLI *h*

Si.

~~XX~~ Emendamento 26.4 (Testo 2)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«**7-bis.** Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1:

a) al comma 5 dopo la parola: "stessi" sono inserite le seguenti parole: "; nonché delle strutture regionali competenti per materia";

b) al comma 5-bis dopo la parola: "normativa" sono inserite le seguenti: "nonché alle strutture regionali competenti per materia";

2) all'articolo 4:

a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: "5-ter.1. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate di cui al presente articolo anche per gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.";

3) all'articolo 5:

a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse messe a disposizione dai commi 1 e 1-bis, i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica altresì per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi, nel limite delle risorse assegnate per gli interventi specifici.".

7-ter. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

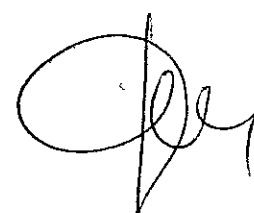
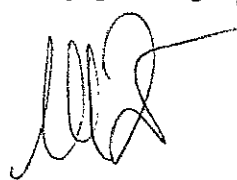
"4-bis. Commissari delegati consentono l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica e/o uffici pubblici e delle relative aree di sedime e pertinenziali nonché dei prefabbricati modulari abitativi.

4-ter. Commissari delegati provvedono al trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili di cui al comma 4-bis a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. I trasferimenti sono operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale.

4-quater. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2016. Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".

7-quater. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, in favore dei Presidenti delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, in qualità di commissari delegati, per il 2016 sono autorizzati 160 milioni di euro in favore dell'Emilia Romagna e un importo pari a 30 milioni di euro in favore della Lombardia a completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135>>.

26.2000

LE RELATRICI


LX Emendamento 26.5 (Testo 2)

Art 26

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

“7-bis Il termine di un triennio, di cui all’articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici Speciali per la ricostruzione di cui 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è prorogato di un ulteriore triennio.

7-ter I contratti, a tempo determinato, stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, selezionato all’esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città dell’Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell’Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9/10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell’articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

7-quater Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni della presente disposizione, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7-quinquies Agli oneri derivante dalla prosecuzione dell'attività dei Titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel limite di spesa di euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi del citato articolo 67-ter, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

LE RELATRICI

26.2200

Art. 26

AS 2114

~~26~~ Emendamento 26.11 (Testo 2)

All'articolo 26 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo

"L'ammontare del finanziamento è da erogare al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità, da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato.";

b) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo

"Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Dipartimento della Protezione Civile l'esito della verifica effettuata entro il medesimo termine del 31 marzo";

e dopo il comma 7 aggiungere i seguenti

"7-bis - Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i Comuni del Cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

7-ter Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni della presente disposizione, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata."

LE RELATRICI

26.2000

APPROVATO

EMENDAMENTO A.S. 2111

Articolo 27

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "con decreto del Presidente del consiglio dei ministri", aggiungere le seguenti: ", da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,"

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Morone

27.95

All'articolo 27, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione sul territorio di riferimento di quanto previsto, in materia di personale, dall'articolo 5 dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la Regione Lombardia o l'ente dalla stessa individuato provvede, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti in materia di personale, ad attivare procedure concorsuali pubbliche, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego.».

27.56 (testo 2)

27.2000

Le relatrici

MT Fey

All'articolo 27, comma 7, primo periodo, dopo le parole: «terra dei fuochi», inserire le seguenti: «e, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun anno considerato, di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale Isochimica».

27.93 (testo 2)

Le relatrici

M2 Per

27.2100

A.S. 2111

Emendamento

Art. 27

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente

«10-bis. A decorrere dall'anno 2016 è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro annui in favore delle istituzioni culturali di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. ».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: << 300 milioni>> con le seguenti:<< 299 milioni >>

Le relatrici
M2 Per

27.2400

EMENDAMENTO

A.S.2111

ART. 27

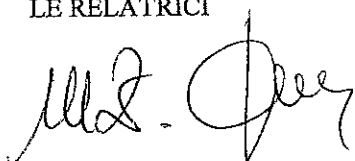
Emendamento 27.2500

(testo 2)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 8, comma 13-septies, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo. " Nelle more dell'attuazione del primo periodo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016, le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate nel limite di 6,5 milioni di euro di euro per assicurare i servizi di collegamento marittimo attualmente convenzionato con la Regione anche tramite la prosecuzione del contratto con la marittima SAREMAR S.p.A.»

LE RELATRICI





Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 27.198 al DDL n. 2111****27.198**

STEFANO ESPOSITO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

All'articolo 27, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per l'anno 2017, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro nel 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

27.204 (testo 2)

27.2200

Le relatrici

MT Perry

All'articolo 27, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza, in particolare sanitarie, per le specifiche esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori "Teseo Tesci" (COMSUBIN) della Marina militare, posto alle dipendenze nel Comando interforze operazioni forze speciali - CO.F.S. dello Stato maggiore della Difesa, è autorizzata una spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2016.».

Conseguentemente,

all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «299 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

27.248 (testo 2)

27.2300

Le relatrici
Mat Fey

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 28.23 al DDL n. 2111****28.23**

ARRIGONI, MALAN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo l'articolo 3, comma 4 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n 135, introdurre il comma 4-bis: "Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate"».

29.5000

Art.29

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire le parole:* in materia informatica *con le seguenti:* informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per gli altri i beni e servizi dalla normativa vigente *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

b) *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* 1-bis. L'Agenzia per l'Italia digitale predispone il Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato. Il piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

c) *Al comma 2 sostituire le parole da:* acquisisce *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 1-bis, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni ed alle società di cui al comma 1 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale e/o comune a più amministrazioni.

d) *Al comma 3, sostituire le parole da:* a decorrere *fino alla fine del comma, con le seguenti:* da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori documentata nel Piano Triennale di cui al comma 1-bis. Sono escluse dal predetto obiettivo di risparmio le società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la Consip S.p.A. per le prestazioni e i servizi erogati dalle stesse società, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

e) *Al comma 4, dopo le parole:* il servizio non sia *aggiungere le seguenti:* disponibile o

f) *Al comma 5, sostituire le parole:* di cui ai commi precedenti *con le seguenti:* dei commi da 1 a 4

g) *Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:* 7-bis. Per le finalità di cui al comma 1, al fine di consentire l'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti del

Servizio sanitario nazionale e garantire l'omogeneità dei processi di approvvigionamento sul territorio nazionale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Agid e della Consip S.p.A., sono definiti criteri uniformi per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale.

h) *sostituire la rubrica con la seguente*: Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività nelle pubbliche amministrazioni

Riformulazione 29.5

LE RELATIVE
M2 PH

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 29.26 al DDL n. 2111

29.26

(forke 2)

ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Entro ~~60~~ ⁹⁰ giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione, adotta le misure finalizzate all'attuazione dei precedenti commi».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 30.18 al DDL n. 2111****30.18**

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO

Al comma 17, sopprimere le parole: «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 31.8 al DDL n. 2111****31.8**

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA, ROMANO

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

32.2000
(ex 32.51)

AS 2111
Emendamento
Art. 32

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

"14-bis. Ai fini di consentire la regolare somministrazione dei farmaci innovativi nel rispetto della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di efficientamento del settore sanitario previste dagli articoli 30 e 31 della presente legge e dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 10 e 11, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, per gli anni 2015 e 2016, la spesa per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'ammontare eccedente annualmente, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, l'importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

14-ter. Allo scopo di consentire l'accesso ai trattamenti innovativi in una prospettiva di sostenibilità del sistema e di programmazione delle cure, il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in coerenza con la cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario Nazionale, predispone annualmente un Programma strategico volto a definire le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità sulla base di risultati clinici significativi, il numero dei pazienti potenzialmente trattabili e le relative previsioni di spesa, le condizioni di acquisto, gli schemi di prezzo condizionato al risultato e gli indicatori di performance degli stessi, gli strumenti a garanzia e trasparenza di tutte le procedure, le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi in tutto il territorio nazionale. Il Programma è approvato annualmente d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

LE RELATRICI

[Signature]

[Signature]

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Revisione dell'uso dei medicinali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il fondo per finanziare la prima applicazione da parte delle farmacie del servizio di revisione dell'uso dei medicinali (Medicine Use Review), finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica alle terapie con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma.
2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato alle Regioni e alle Province Autonome in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista.
3. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 1.000.000.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299 milioni di euro annui».

32.0.15 (testo 2)

32.0.2000

Le Relazioni
MS PR

Dopo l'articolo 32, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale genomi Italia)

1. Al fine di dotare il Paese di una infrastruttura dedicata ad un progetto nazionale di genomica applicata alla sanità pubblica, denominato "Progetto genomi Italia", volto alla realizzazione di un piano nazionale di implementazione medico sanitaria delle conoscenze e tecnologie genomiche con particolare riguardo al sequenziamento, analisi e valorizzazione scientifica delle sequenze genomiche della popolazione italiana, è istituito presso il Ministero della salute un fondo denominato "Progetto genomi Italia", al quale è assegnata la somma di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo, la progettazione e gestione del "Progetto genomi Italia", di cui al comma precedente sono adottati da una Commissione, denominata "Commissione nazionale genomi italiani", istituita con decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute. La Commissione, di durata triennale, individua entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge il o i soggetti, pubblici o privati, che si impegnano a cofinanziare il progetto, con lettera di intenti da acquisirsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, nella misura non inferiore alle risorse destinate annualmente dallo Stato come individuate dal comma 3. Decorsi sei mesi dalla approvazione della presente legge senza l'individuazione di cofinanziatori del progetto, la Commissione di cui al comma 1 cessa le proprie funzioni relazionando il Ministro sulle circostanze che hanno impedito la realizzazione del progetto.».

Conseguentemente,

all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

32.0.16 (testo 2)

32.0.2 190

Le relatrici
M. Z. Pey

APPROVATO

Emendamenti all'articolo 32 dell'Atto Senato n.2011 (ddl di stabilità 2016)

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola "Bolzano" sono inserite le seguenti:

"e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari"

Al comma 7, dopo la parola "Bolzano" sono inserite le seguenti:

"e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,"

32.10

DE BIASI

De Biasi

ANITORI

Johnle Aute

PADUA

PADUA

SIMEONI

Lumi. Ruse

KATURANI

Guine Ratus

GRANAIOLO

Gran

RIZZOTTA

Mano Rivas

MATTESLIN

Matteoli

STIVESTRIN

Stivestrin

ROMANI MARZIO

Romani

BONACCINI

Bianco

IBRIDI

DIRINDI

Barco (BIAVIO)

Barco (C. nouano)

Barco (Sordob)

Sordob

(FUDISTA)

Barco

Barco

Barco

L'AMBROSIO LI

(ZUFFA)

(FALZONA)

EMENDAMENTO

ART. 32

Al comma 2 alla fine del primo periodo aggiungere il seguente:

"Il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del presente articolo"

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI

Cheloni (DE BIASI)

Biancamano (BISIGNANI)

Garuti (ANITONI)

Rizzi (ROMAN MARINI)

ZUFFADA
RIZZOTTI (MIRASCHI)

Scialoja Fucile (FUCILE)

A. Scaroni (SCARONI)

32.12

APPROVATO

A.S. 2111
Emendamento
Art. 32

Al comma 5, dopo le parole "dei suoi componenti" inserire le seguenti ", nonché degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,"

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI,
MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Dirindin

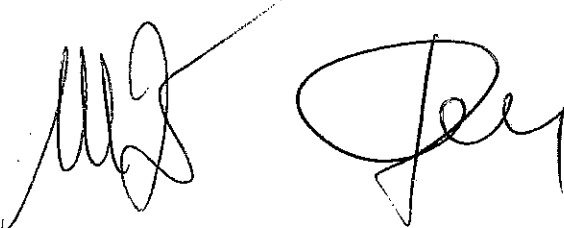
32.24

All'articolo 33, comma 3, primo periodo, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2016, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «260 milioni di euro per l'anno 2016, 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

33.18 (testo 2)

LE RELATRICI



33.9000

Art. 33

A.S. 2111

All'articolo 33, comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole "48 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "28 milioni";
- b) al terzo periodo, le parole "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento";
- c) all'ultimo periodo, le parole "0,183 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,193 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «280 milioni di euro annui».

33.68 (testo 2)

33.2200

Le Relazioni
M2 Jey

Azl. 33

EMENDAMENTO 33.118 (Riformulazione)

AS 2111 "Disegno di legge di stabilità 2016"

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il **31 maggio 2016**.

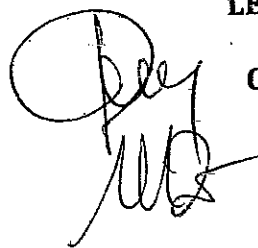
13-ter. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il **31 maggio 2016**».

33.2000

LE RELATRICI

CHIAVAROLI

ZANONI



Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 33.129 al DDL n. 2111****33.129**

RICCHIUTI, LO GIUDICE, LO MORO, TOCCI, PUPPATO, LUMIA, CASSON,
CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI

Al comma 15, al capoverso aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della cassa depositi e prestiti, l'immobile può essere destinato dall'amministrazione interessata a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria previo parere favorevole del Ministero della giustizia».

All'articolo 33, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali della regione Sicilia in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «297 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

33.215 (testo 2)

33.2100

Le Relazioni
MR [Signature]

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 33.225 al DDL n. 2111****33.225**

CASTALDI, MANGILI, COTTI

Al comma 35, dopo le parole: «ciclabilità cittadina» aggiungere le seguenti: «e la valorizzazione e il recupero di percorsi ferroviari dismessi da destinarsi ad itinerari cicloturistici».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 33.1000 al DDL n. 2111****33.1000****IL GOVERNO**

All'articolo 33, dopo il comma 37, è aggiunto il seguente:

«37-bis. All'art. 4-bis del decreto legge 20 giugno 2012, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131:

al comma 1, lettera b) le parole "della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno" sono sostituite con le parole "del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie — sede didattico residenziale";

dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "1-bis. Le convenzioni previste al comma 1, lettera b) possono avere ad oggetto, in luogo del versamento del corrispettivo, la fornitura di un servizio in misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione delle strutture della sede didattico residenziale di cui al comma 1, lettera b).»»

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 33.238 al DDL n. 2111****33.238**

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE,
VALENTINI, PANIZZA

Al comma 38, primo periodo, dopo le parole: «sono incorporate», aggiungere le seguenti: «di diritto».

Conseguentemente, al medesimo comma 38, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'Ufficio del registro delle imprese provvede alla iscrizione delle incorporazioni di ISA e SGFA su semplice richiesta di ISMEA».

Azl. 34

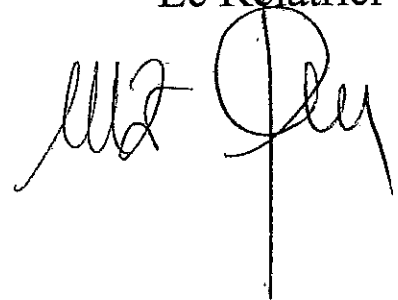
AS 2111

Emendamento 34.2 testo 2

All'articolo 34, al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere in fine il seguente: «Per la Regione Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti, in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i concorsi di finanza pubblica previsti dai commi da 406 a 413 della medesima legge. »

Le Relatrici

34.2000

Two handwritten signatures in black ink, one to the left and one to the right of the text 'Le Relatrici'.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 34.0.1000 al DDL n. 2111****34.0.1000****IL GOVERNO**

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Disposizioni in materia di contabilità, di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle regioni anche con riferimento al settore sanitario)

1. Le regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere dall'esercizio 2015, secondo le seguenti modalità anche alternative:

a) iscrivendo nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazioni di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.

2. Il Fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di incasso dell'anticipazione, applicando in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità", la quota del fondo di cui al comma 1, corrispondente all'importo del disavanzo 2014, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del Fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014 di cui alla lettera a) è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al comma 2, lettera a), è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato nel corso dell'esercizio.

4. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni e successivi rifinanziamenti, il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) in caso di disavanzo nell'esercizio di incasso dell'anticipazione, il fondo di cui al comma 1, è applicato in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità", anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, per un importo non superiore al predetto disavanzo. La medesima quota del Fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

5. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e successivi rifinanziamenti, il disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a quello dell'anticipazione è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione che lo ha determinato, effettuato nel corso dell'esercizio.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, si interpretano nel senso che le anticipazioni di liquidità possono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità.

7. Le Regioni che, nei casi diversi dal comma 6, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo, diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico finanziario, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta Regionale da trasmettere al Consiglio Regionale:

a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015

definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011.

8. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo di anticipazione di liquidità di cui al comma 7 è ripianato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016 - 2018 è calcolato considerando, tra le quote accantonate, anche il Fondo anticipazione di liquidità previsto dal comma 7 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015 contabilizzate, ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo.

9. Il Fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 7 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione, per un importo pari al maggiore disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del presente articolo, è applicata in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità", anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo Fondo è iscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente;

b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 7 è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

10. La Regione Piemonte ridetermina i propri risultati di amministrazione nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015 secondo le modalità individuate dalla Corte dei conti Sezione Regionale di controllo per il Piemonte e, a decorrere dal 2016, ripiana annualmente il conseguente maggiore disavanzo per un importo pari al contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio di previsione 2016, la Regione applica in entrata il fondo vincolato costituito nel risultato di amministrazione in applicazione della sentenza, come "Utilizzo fondo vincolato da anticipazioni di liquidità", anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo Fondo è iscritto in spesa al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La Regione Piemonte accantona nel proprio risultato di amministrazione anche un fondo di importo pari alle passività trasferite alla gestione Commissariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 454, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale fondo è

utilizzato con le stesse modalità previste per l'utilizzo del Fondo vincolato da anticipazione di liquidità. Il conseguente disavanzo aggiuntivo è ripianato, dopo avere coperto il disavanzo determinato dall'applicazione della sentenza, con le medesime modalità.

11. Nelle more della conclusione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle procedure di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014 e al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le regioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, accertano ed impegnano nel bilancio regionale dell'anno 2015, nella misura del 90 per cento e al netto degli importi eventualmente già contabilizzati, le somme indicate nella tabella allegata al presente articolo, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014. I predetti accertamenti e impegni sono effettuati nel bilancio finanziario dell'anno 2015, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 13 novembre 2015, n.

179. Conseguentemente, gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette somme nel proprio conto economico, dandone evidenza nel modello CE IV trimestre 2015 di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012 nelle voci AA0900 e AA0910.

12. A conclusione delle procedure di ripiano, da parte dell'AIFA, dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, ove si verifichi una differenza tra l'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno ai sensi del comma 11 e quello risultante dalle determinazioni AIFA, pubblicate in Gazzetta Ufficiale, conclusive delle predette procedure con riferimento a ciascuno degli anni 2013 e 2014, le regioni procedono alle relative regolazioni contabili, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

13. All'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «servizi o forniture,» sono aggiunte le seguenti: «nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,»;

b) al comma 1, lettera a), è eliminata la parola: «appaltatrice» e dopo la parola: «d'appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;

c) al comma 1, lettera b), è eliminata la parola: «appaltatrice» e dopo la parola: «d'appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;

d) al termine del comma 2 sono inserite le seguenti parole: «ovvero dell'accordo contrattuale»;

e) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2, è adottato d'intesa con il Ministro della salute e la nomina è conferita a soggetti in possesso di *curricula* che evidenzino qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria.";

f) al comma 10, al primo periodo, dopo la parola: «contratto» sono inserite le

seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nei casi di cui al comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, di intesa con il Ministro della salute.";

g) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi criminali posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale.».

14. Il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 179 del 2015.

ALLEGATO

REGIONI	Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera 2013	Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto del 11,35% della spesa farmaceutica territoriale 2013	Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera 2014
PIEMONTE	45.185.841	1.487.866	44.900.988
VALLE D'AOSTA	0	39.773	0
LOMBARDIA	28.405.390	3.207.148	43.965.717
BOLZANO	3.768.594	212.891	5.351.917
TRENTO	0	197.982	589.550
VENETO	17.684.154	1.942.764	30.090.480
FRIULI	16.701.715	413.632	15.571.542
LIGURIA	12.948.263	399.560	16.668.163
EMILIA ROMAGNA	42.565.828	1.302.361	50.051.846
TOSCANA	50.423.272	1.876.632	65.350.395
UMBRIA	9.444.367	359.889	11.355.420
MARCHE	7.088.666	1.783.499	19.066.774
LAZIO	29.378.774	6.658.474	39.577.929
ABRUZZO	12.394.030	1.301.359	16.706.948
MOLISE	1.098.048	310.131	1.758.084
CAMPANIA	8.299.530	7.047.665	35.326.300
PUGLIA	53.047.827	4.674.141	68.172.367
BASILICATA	2.394.007	143.713	4.923.323
CALABRIA	4.038.978	2.244.482	11.595.598

SICILIA	0	5.680.285	20.222.967
SARDEGNA	19.145.152	2.886.617	23.653.128
ITALIA	364.012.435	44.170.864	524.899.436

Art. 35

A.S. 2111

All'articolo 35, comma 6, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca Europea degli investimenti (B.E.I.) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66».

35.57 (testo 2)

35.2000

Le Rettrici
MR Fey

AS. 2111

Emendamento

Articolo 35

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

“6-bis. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori 50 milioni rispetto alle somme indicate all'art. 18, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento, di cui alla Legge 107/2015, art. 1, comma 153.

Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018 fino al 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo “La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica” di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprietà in favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono vincolate alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione dell'intervento oggetto del concorso di cui alla comma 155, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Le eventuali somme residue sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di comma 158.”

Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e quelle di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2015, n. 190, aventi ad oggetto principalmente investimenti in strutture scolastiche, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a reclutare un apposito contingente di 20 unità' di personale delle amministrazioni pubbliche in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilità e a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente.

~~35.58~~

35. ~~2000~~
5000

Le relatrici
Mst Fey

RIFORMULAZIONE

35-74

A2T.35

All'articolo 35 aggiungere il seguente comma:

"18-bis. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 3 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 16, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web [«http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it»](http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it) appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 3, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web [«http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it»](http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it) appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari, l'obiettivo di ciascun anno del biennio successivo, è migliorato in misura pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero."

35.2100

Le relatrici
M2 Pen

Az. 37

A.S. 2111

All'articolo 37, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 35, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Roma Capitale per la realizzazione del museo nazionale della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 3 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «297 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

~~37~~ 37.9 (testo 2)

37.2000

Le Relatrici
MAJ Qey

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 39.23 al DDL n. 2111****39.23****COLLINA**

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 10, comma 12-*vicies* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 le parole: "dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa" sono sostituite dalle seguenti, "dal procedimento penale instaurato per i medesimi fatti accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave per il medesimo soggetto obbligato"».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 40.11 al DDL n. 2111****40.11**

LUCHERINI, DALLA ZUANNA, PEZZOPANE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di favorire interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua soggetti a fenomeni di esondazione e alluvione nei territori delle Città metropolitane; le regioni interessate realizzano gli interventi necessari per completare i progetti, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015; a valere sulle risorse disponibili del FSC 2007 – 2013, ai sensi l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla 11 novembre 2014, n. 164.».

 XML (9KB)  ePub

Proposta di modifica n. 40.14 al DDL n. 2111

Versione per la stampa

Mostra rif. normativi

40.14 (Tizio Lomello)

LATORRE, VATTUONE, DIRINDIN

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Qualora nell'ambito della programmazione FSC 2007-2013 si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica; ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA, il termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti è prorogato al 31 dicembre 2016.

13-ter. Il regime di proroga di cui al comma 13-bis non comporta sanzioni qualora l'obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016. L'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1 luglio-31 dicembre 2016 comporta, invece, la sanzione complessiva del 1,5 per cento del finanziamento totale concesso.

13-quater. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine prorogato di cui al comma 13, ~~13-bis~~ determina la definitiva revoca del finanziamento».

40.2020

Proposta emendativa

Legge di stabilità AS. 2111

Emendamento all'articolo 40

All'articolo 40, dopo il *comma 17*, inserire il seguente *comma 17 bis*:

comma 17 bis - I Piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FERS, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dalla *Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1)*, e dal *Regolamento UE n. 1303/2013, art. 2, par. 28*, ed espressamente individuati, dalle *Linee d'azione per le libere professioni*, del *Piano d'azione imprenditorialità 2020*, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.

Le relatrici
M. L. P.

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa intende esplicitare l'equiparazione dei liberi professionisti alle piccole e medie imprese, per quanto attiene l'accesso ai fondi strutturali europei FSE e FERS, e relativi POR e PON, previsti nella Programmazione negoziata per il periodo 2014/2020.

La necessità di esplicitare tale equiparazione deriva dalla circostanza che in Italia permane ancora una differenziazione giuridica tra imprese e professionisti, che a livello europeo è stata invece superata, e che crea importanti criticità per la partecipazione dei professionisti/lavoratori autonomi alle misure previste dai fondi europei.

A livello comunitario le libere professioni rientrano nell'ampia accezione di imprese, come esercenti attività economiche, che producono reddito. Secondo un concetto ampio ed inclusivo della definizione, previsto dalla *Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 n. 361*, che equipara le libere professioni alle SMEs. In particolare all'Allegato 1, Titolo 1, la Raccomandazione: "Considera impresa "ogni entità", a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica".

Pertanto per la suddetta Raccomandazione CE il fattore determinante per l'identificazione di impresa non è la forma giuridica, ma l'attività economica.

Va inoltre ricordato che tale definizione è stata espressamente recepita dal **Regolamento UE n. 1303/2013, art. 2, par. 28**, che prevede quanto segue: "PMI": le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

La Commissione europea ha, inoltre, elaborato una strategia di rilancio dell'occupazione e dell'imprenditorialità dei Paesi membri, sintetizzata nel **Piano d'azione "Imprenditorialità 2020"**, volto a estendere gli incentivi concessi alle PMI anche ai liberi professionisti, intesi come soggetti con alte qualifiche, che svolgono attività in forma autonoma fornendo servizi ad alta componente intellettuale.

Al seguito del Piano d'azione è stato adottato uno specifico **Piano per i liberi professionisti** nel quadro delle politiche per la crescita, in cui vengono riconosciute le potenzialità imprenditoriali delle **libere professioni ed identificati degli obiettivi precisi a favore dei professionisti**: creare un clima imprenditoriale più favorevole alle libere professioni nell'ambito della formazione all'imprenditorialità, accesso ai mercati, semplificazione normativa, accesso al credito, rappresentanza e partecipazione dei professionisti ai programmi e ai progetti promossi dalle istituzioni europee.

Sulla base del suddetto Piano i professionisti **vengono riconosciuti a tutti gli effetti destinatari**, al pari delle imprese, **dei fondi europei stanziati fino al 2020, siano essi diretti o erogati tramite Stati e regioni**.

Appare, pertanto, necessario che anche l'Italia si adegui a questa equiparazione riconoscendo i professionisti come esercenti attività d'impresa, in modo che sia chiara ed evidente l'eleggibilità degli stessi ai fondi europei, anche per evitare di incorrere in un processo di infrazione da parte della Commissione europea, considerato che le disposizioni del citato Regolamento 1303/2013 sono immediatamente applicabili e vincolanti per tutti gli stati membri.

L'intervento a livello nazionale si rende, altresì, necessario in quanto un mancato chiarimento normativo crea atteggiamenti non uniformi a livello regionale, e il verificarsi di disparità di trattamento per l'accesso ai fondi tra professionisti ed imprese, a fronte di interpretazioni differenti. L'intervento normativo nazionale, proposto, indirizzerebbe le regioni ad una interpretazione europea ed uniforme, relativamente all'accesso dei liberi professionisti ai fondi europei, evitando interpretazioni distorte e sperequazioni.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 40.25 al DDL n. 2111****40.25**

COCIANCICH

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 36, al comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 le parole: "con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per materiali" sono sostituite con le parole: "decreto del Ministro competente per materia"».

Le relatrici

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

1. È istituito presso Tema un fondo di garanzia nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 Euro/MWh per anno, che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Tema di finanziamento delle opere di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun *interconnector*, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma.6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Tema per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun *interconnector*. Le somme versate nel fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista, d'essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei soggetti di cui al comma 1 ovvero di Tema. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al termine del periodo di esenzione, lo stesso è redistribuito, per la parte residua, ai soggetti di cui al comma 1, in proporzione alle quote di rispettiva competenza. I criteri e le modalità di gestione del fondo sono disciplinati con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico.

2. Al fine di completare la realizzazione delle nuove infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "*interconnector*" di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il periodo fissato al comma 6 dello stesso articolo è esteso al 31 dicembre 2021, secondo le modalità di cui ai commi successivi, a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari, di cui al comma 1, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 come incrementata ai sensi dell'articolo 2, decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione ed esercizio dell'*interconnector* di cui al medesimo comma entro 90 giorni dal rilascio dell'esenzione, ai sensi del decreto del Ministro delle Attività produttive 21 ottobre 2005, a pena di decadenza dal diritto di cui al comma 1, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Tema Spa.

4. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge 21 luglio 2009, n. 99 le parole: "durata pari a venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "durata fino a venti anni". Al comma 6 dello stesso articolo la parola: "ventennale" è abrogata.

5. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".

6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, trova applicazione l'articolo 32 della legge n. 99 del 2009».

41.0.2000

Le relatrici
M. Z. P. Jey

All'articolo 42, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'inizio del comma 2-bis sono aggiunte le seguenti parole: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, appositi criteri di valutazione economico-finanziaria delle piccole e medie imprese di cui al comma 1, che tengano conto delle caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette imprese. Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina comunitaria, sono applicati per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1.";

b) l'ultimo periodo del medesimo comma 2-bis è soppresso.».

42.7 (testo 2)

Le relatrici

MBZ Puz

42.2000

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 43.11 al DDL n. 2111****43.11**

CANTINI

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche :

a) *al primo periodo dopo le parole: «degli standard europei» inserire le seguenti: «e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta»;*

b) *all'ultimo periodo dopo le parole: «innovative e sperimentali» inserire le seguenti: «anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta».*

Art. 45

Al comma 2, sostituire le parole: “di cui agli articoli 5, comma 2, e 7 comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate”, con le seguenti: “di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’8 per cento, e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata”.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «360 milioni di euro per l’anno 2016, 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019».

45.2

Le relatrici
MT Fey

45.2000

46.16

A. S. 2111

Art. 46

Al comma 1, dopo le parole: «euro tremila» sono aggiunte le seguenti: «e, nello stesso comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille'».

Le relatrici
M2 Per

46.2000



All'articolo 47, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti «300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 281,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

Relatrici articolo 47 comma 1

LE RELATRICI

MLQ [Signature]

47.3000

6

dopo
47.2000
Si

47.1

A.S. 2111

All'articolo 47, sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «396 milioni di euro annui».

Le relatrici
M. I. Fey

47.2000

~~45.0.2000~~

50.0.2000 A.S. 2111

Art. 50

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Modifica alla disciplina IVA delle cooperative sociali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

“L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione.

L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque ed al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34.”;

b) alla tabella A, parte II, il n. 41-bis) è abrogato;

c) alla tabella A, dopo la parte II, è inserita la seguente:

“Parte II-bis

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALiquOTA DEL 5 PER CENTO

1) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.”.

2. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo ed il secondo periodo sono abrogati.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'entrata in vigore delle medesime.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «334 milioni di euro annui ».

50.0.5 (testo 2)

Le relatrici
M2 Per

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore degli autoveicoli)

1. Al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché degli oneri e le spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo, all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "del veicolo stesso" sono inserite le seguenti: "per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione^{*}".

50.0.9 (testo 2)

*errare nel caso
di cessione
intracomunitaria
dalla documentazione
comprovante la
cessione dal
PRA

Le relative
M2 PRA

50.0.2100

(Testo 2)



Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 50.0.14 al DDL n. 2111****50.0.14**

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA,
ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 50-bis.

(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano)

«1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Dopo l'**articolo 4**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

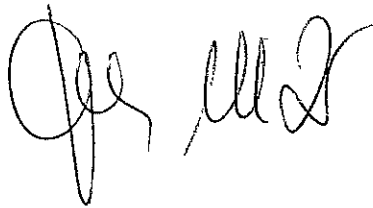
(Ricomposizione fondiaria)

Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni; dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti " 286 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016

Relatrici

~~(4-033)~~

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'Q' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

4.0.6520

16.119 Testo 2

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: << 300 milioni >> con le seguenti:<< 298 milioni >>

Le Relazioni
M2 Jey

16.2430

17.52

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di 5.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 295 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Le relatrie

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' followed by a flourish.

17.2100 (testo 2)

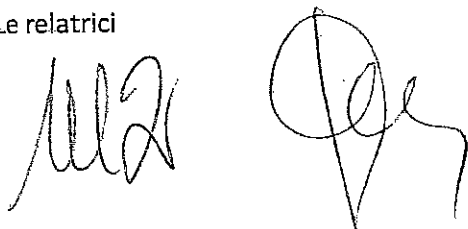
Art.17

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "275 milioni di euro per l'anno 2016 e di 270 di milioni di euro annui a decorrere dal 2017".

Le relatrici

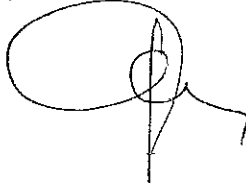


17.5320

Art.18

Al comma 6, sostituire il secondo periodo, con il seguente: All'articolo 2, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 147, le parole da : «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» fino a: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre»

Conseguentemente all'articolo 43, comma 3, lettera b), sopprimere le parole: per il triennio 2015-2017

LE RELATRICI
M2 

18.2380

All'articolo 22, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2016.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «295 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

22.38 (testo 2)

LE RELATRICI
M2 Pz

22.6315

All'articolo 33, dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190 del 2014 è rifinanziato nella misura di 13 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 287 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

LE RELATRICI

U2 Jey

33. 2350

Art.45

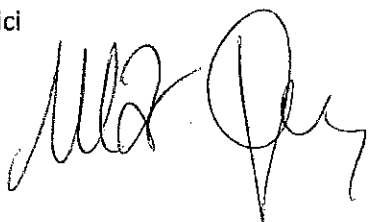
Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, di 293,4 per l'anno 2018 e di 302,6 nell'anno 2019 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Le relatrici

(45.3)



45.3860

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 51.Tab.A.23 al DDL n. 2111****51.Tab.A.23**

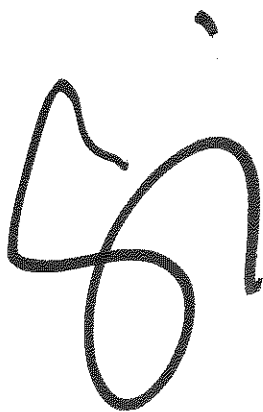
DI BIAGIO, GUALDANI, MICHELONI, TURANO, GIACOBBE

Alla Tabella C, missione «L'Italia in Europa e nel mondo. Cooperazione economica e relazioni internazionali – Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale», voce Legge n. 794 del 1996 «Ratifica ed esecuzione –della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1° giugno 196», apportare le seguenti variazioni:

2016: + 230.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 230.000.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a smaller loop, with a small dot above it.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 51.Tab.E.19 al DDL n. 2111****51.Tab.E.19**

STEFANO ESPOSITO

Alla Tabella E, missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», programma «sviluppo e sicurezza della mobilità locale», voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, decreto-legge n. 133 del 2014 – articolo 3, comma 2, punto C: Metropolitana di Torino Interventi nel settore dei trasporti (2.7 – cap. 7424) apportare le seguenti variazioni in riduzione:

2016:

CP: + 41.000.000;

CS: + 41.000.000;

2017:

CP: - 41.000.000;

CS: - 41.000.000;

2018:

CP: - ;

CS: - .

Conseguentemente, alla Tabella E, missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», programma «sostegno allo sviluppo del trasporto», voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge finanziaria n. 266 del 2005 – articolo 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle ferrovie dello Stato Spa – Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122) apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: - 41.000.000;

CS: - 41.000.000;

2017:

CP: + 41.000.000;

CS: + 41.000.000;

2018:

CP: - ;

CS: - ;

A2. 51

A.S. 2111

Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309) apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000;

2017:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000;

2018:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 500.000;

2017: – 500.000;

2018: – 500.000.

33.107 (testo 2)

51. TAB. A. 2000

Le Relazioni
M2 Rey

Alla Tabella D, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, alla voce Istruzione, università e ricerca, alla seguente voce: . Legge n. 46 del 1991. Art. 1: contributo Prora (3.4 – cap. 1678), sostituire i seguenti importi:

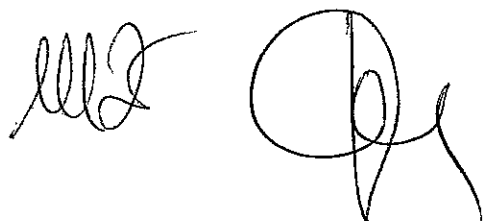
-6.000.000

Con i seguenti

- 4.000.000

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 298 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016

LE RZATRICA

Handwritten signature and initials. The signature consists of a stylized 'M' followed by a large 'Q' with a long horizontal stroke extending to the right. The initials are 'ML'.

51. Feb D. 3000

All'articolo 33, comma 3, primo periodo, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2016, 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

33.18 (testo 2)

LE RELATRICI

M. J. Per

33.9000

